

COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
Provincia di Forlì-Cesena

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE
(art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016)**

approvato con Deliberazione di G.C. n. del

ART. 1
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Il Regolamento ha ad oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del Fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti del Comune di San Mauro Pascoli (FC) con riferimento agli appalti ed alle concessioni di lavori, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti
3. Una quota parte, non superiore al 10% del Fondo, spetta al personale della Centrale Unica di Committenza, per i compiti svolti nell'espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, a favore del Comune di San Mauro Pascoli.

ART. 2
ESCLUSIONI

1. In applicazione dell'art. 113 comma 2 rimangono escluse dalla ripartizione del Fondo le attività di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), e di coordinamento della sicurezza.
2. Alla ripartizione del Fondo non partecipano, inoltre, i soggetti indicati al precedente articolo 1 punto 3), in tutti i casi in cui le funzioni tecniche di cui al punto 2) del medesimo articolo 1 siano svolte con riferimento:
 - a) ad appalti e concessioni di lavori, nei settori esclusi dall'applicazione del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50;
 - b) a lavori, da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 del D.P.R. 380/01 e ss.m.i. ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione;
 - c) a contratti di sponsorizzazione;
 - d) ad appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - e) ad atti di pianificazione comunque denominati.

ART. 3
COSTITUZIONE DEL FONDO

1. Ai fini della costituzione del Fondo, il Comune destina una quota pari al 2% dell'importo dei lavori posto a base di gara, da intendersi quale importo totale pagabile al netto dell'IVA, comprensivo di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi, premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, in conformità alle prescrizioni dettate dall'articolo 35 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Non rientrano, nell'importo posto a base di gara, le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, mentre vanno senz'altro computati gli oneri per la sicurezza di cui al D. Lgs 81/08 e ss.m.i.
2. Gli importi da destinare al Fondo gravano sugli stanziamenti previsti dal Comune per la realizzazione dei singoli lavori, negli stati di previsione della spesa o nel bilancio di previsione dell'Ente.
3. Nell'ipotesi in cui per l'acquisizione di un lavoro il Comune si affidi alla Centrale Unica di Committenza per le attività inerenti la verifica preventiva dei progetti, svolta da personale tecnico qualificato, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione del contratto, nel Fondo dovrà essere previsto un accantonamento non superiore a quello previsto all'art 1 comma 3 dell'ammontare del Fondo stesso a favore del personale assegnato alla Centrale Unica di Committenza,
4. L'attività di direzione lavori e collaudo, viene espletata di norma durante l'orario di lavoro ordinario e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, così come per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente indispensabili per lo svolgimento dell'incarico.

ART. 4 RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Il Fondo così costituito è destinato, nella misura dell'80%, a finanziare gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 1 del presente Regolamento c.d. **"Fondo per le Funzioni Tecniche"**. Tali incentivi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico del Comune.
2. Nella misura del restante 20% (con esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata), invece, il Fondo andrà a finanziare il c.d. **"Fondo per l'Innovazione"**, destinato come indicato al comma 4 art.113 della D.lgs. 50/2016:
 - a) all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e di strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - b) all'attivazione presso il Comune di tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196
 - c) allo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli Istituti Scolastici Superiori.L'effettiva destinazione di tali risorse viene stabilita annualmente in fase di approvazione del bilancio di previsione con una verifica annuale e/o semestrale dell'effettiva corretta destinazione e utilizzo di tali somme
3. Nell'ipotesi in cui per l'esecuzione del lavoro, sia previsto un finanziamento europeo o un altro tipo di finanziamento a destinazione vincolata, il Fondo per le Funzioni Tecniche sarà costituito, con riferimento a quel lavoro, nella misura del 100%, non essendo prevista la destinazione della percentuale del 20% a favore del Fondo per l'Innovazione.
4. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificino dei ribassi.
5. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

ART. 5 SOGGETTI BENEFICIARI DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE

1. Alla ripartizione del Fondo per le Funzioni Tecniche di cui al precedente articolo 4, punto 1), partecipano, con riferimento al singolo appalto/concessione, il Responsabile Unico del Procedimento, i dipendenti dell'Ente che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 1, punto 2) del presente Regolamento ed i loro collaboratori. Ai fini dell'ammissione alla ripartizione del Fondo, questi ultimi devono essere espressamente e specificamente individuati con atto formale del Responsabile Unico del Procedimento (di cui al successivo art 5bis) e la collaborazione dagli stessi prestata deve essere in stretta correlazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere riguardo a quel determinato appalto.
2. Al Fondo per le Funzioni Tecniche partecipa, inoltre, il personale della Centrale Unica di Committenza per i compiti svolti nell'espletamento delle procedure di acquisizione di lavori a favore del Comune di San Mauro Pascoli, nel limite dello stanziamento del 10% indicato al precedente articolo 1, punto 3).
3. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati nel rispetto dei criteri di competenza, di professionalità e di imparzialità garantendo una opportuna rotazione del personale, a tale scopo possono essere coinvolte figure tecniche anche appartenenti a settori diversi da quello che si occupa di lavori pubblici, purché dotati della necessaria qualifica professionale
4. Non possono essere affidati allo stesso dipendente contemporaneamente attività di controllore e controllato durante l'esecuzione delle opere.
5. L'atto di conferimento dell'incarico (ai sensi dell'art. 24 comma 3 della DLgs 50/2016) deve riportare il nominativo dei dipendenti comunali incaricati, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, che partecipano e/o concorrono a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno, con rispettiva percentuale d'incentivo da riconoscere.

6. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- a) il responsabile del procedimento;
- b) gli incaricati della Centrale Unica di Committenza
- c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;
- d) il personale incaricato delle operazioni tecnico-amministrative per la certificazione di regolare esecuzione;
- e) i collaboratori tecnici che, non firmando, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo o che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- f) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione.

7. L'eventuale collaudo deve essere eseguito da persona estranea all'opera - come richiamato all'art. 102 comma 7 del D. lgs 50/2014, alle lettere b-c-d comma 7 dell'art. 216 Dpr 207/2010, nonché all'art.141 comma 5 codice degli appalti, "Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, controllo o giurisdizionali"

ART. 6 TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nella determina di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, il progetto di riferimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, i nomi dei partecipanti e le relative percentuali di riferimento per singolo incaricato. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice degli appalti e dalle relative norme regolamentari.

2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni

ART. 7 LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

1. Il singolo dipendente del Comune, beneficiario della quota del Fondo per le Funzioni Tecniche ai sensi del predetto articolo 5, non potrà percepire, nel corso dell'anno, incentivi per le funzioni tecniche svolte, anche a favore di altre amministrazioni, in misura complessivamente superiore all'importo del 50 % del trattamento economico complessivo annuo lordo dallo stesso maturato.

2. E', in ogni caso, escluso dalla ripartizione del Fondo per le Funzioni Tecniche il dipendente per il quale il Responsabile di Settore, in sede di liquidazione dell'incentivo, abbia accertato il mancato svolgimento delle prestazioni allo stesso precedentemente assegnate con riferimento allo specifico contratto, ivi compresa l'ipotesi in cui tali prestazioni siano state assegnate a personale esterno al Comune. In tal caso, la quota parte dell'incentivo spettante a tale dipendente che non può tuttavia essergli corrisposta, andrà ad incrementare la quota del Fondo di cui all'art. 3 del presente Regolamento e ove tale attività sia stata svolta all'interno del gruppo di lavoro potrà maggiorare gli incentivi già previsti a favore degli altri dipendenti per quel determinato contratto.

ART. 8 SUDDIVISIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE

1. Il Fondo per le Funzioni Tecniche viene ripartito fra i dipendenti del Comune ed i dipendenti della Centrale Unica di Committenza con le seguenti modalità:

- per programmazione della spesa per investimenti a seguito di studio di fattibilità	10%
- per verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione del contratto:	
a) per la Verifica progettuale	10%
b) per bando e contratto	8%
- per Responsabile Unico del Procedimento	15%
- per Direzione Lavori e certificato di regolare esecuzione:	
a) per la Direzione Lavori	28%
b) per certificato regolare esecuzione	10%
- per collaudo tecnico amministrativo	14%
- per collaudo statico	5%
	=====
TOTALE	100%

2. All'interno della suddivisione del fondo per le funzioni tecniche di cui al comma 1, la percentuale di spettanza di ciascuno dei collaboratori coinvolti sarà valutata di volta in volta a seconda del tipo di intervento, dal numero delle persone coinvolte e del grado di coinvolgimento, così come stabilito dal RUP in accordo con il Responsabile di Settore.

3. In caso le funzioni siano svolte da RUP per progetti validati e direttori lavori esterni, la percentuale è fissata nel 25%, della quota di cui all'art.4 comma 1.

4. Spetta al Responsabile di ogni Settore coinvolto individuare, con proprio atto, i dipendenti del suo Settore a cui affidare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento nonché i collaboratori, indicando specificamente anche la relativa tempistica. Il provvedimento di nomina dei beneficiari del Fondo per le Funzioni Tecniche dovrà essere adottato prima e/o contestualmente all'adozione della determinazione a contrarre. Con il medesimo atto, il Responsabile del Settore dovrà, altresì, indicare se, per quello specifico contratto, si avvarrà del supporto della Centrale Unica di Committenza per le attività inerenti la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione del contratto.

5. Qualora alcune funzioni o parti di esse vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo sarà ridotto della percentuale corrispondente all'intera funzione affidata all'esterno, in base alle quote di cui all'allegato al D.M. 143 del 31-10-2013 "*tavola Z-2 "prestazioni e parametri (Q) di incidenza"*" (pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 20-12-2013)

ART. 9

LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE – RIDUZIONE PENALITA' e ESCLUSIONI

1. Gli incentivi per le Funzioni Tecniche sono liquidate ai dipendenti interessati dal Responsabile di Settore, previo accertamento delle specifiche attività da loro svolte e precedentemente assegnate loro dallo stesso Responsabile, nella percentuale indicata di volta in volta.

2. La liquidazione dell'incentivo è disposta dal Responsabile di Settore previo accertamento, del rispetto del cronoprogramma dei lavori e, in generale, della tempistica prevista negli atti di programmazione adottati dal Comune, nonché dei costi preventivati per l'esecuzione del contratto.

3. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 107, comma 1, del DLgs. 50/2016, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Responsabile del Settore competente che va dal 5% al 100% da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l'Amministrazione.

Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del DLgs. 50/2016 (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al responsabile del procedimento, all'ufficio della direzione dei lavori e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato proporzionalmente rispetto all'incremento del costo.

Non sono computabili nel termine contrattuale di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensione degli stessi per gli accadimenti elencati all'art. 132 comma 1 lettere a), b), c) e d) del codice dei contratti pubblici - DLgs 163/2006.

4. La liquidazione dell'incentivo è disposta dal Responsabile di Settore, entro i 15 giorni successivi, l'emissione del certificato di Regolare Esecuzione e/o di collaudo, e corrisposta all'interessato nella prima busta paga utile del mese successivo alla data di esecutività della determina.

ART. 10 RELAZIONE PERIODICA

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il responsabile di settore preposto alla struttura competente redige ed invia alla Giunta comunale una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:

- l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
- l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
- eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.

2. Nel rispetto del programma per la trasparenza e integrità dell'Ente, in applicazione al D.lgs. 33/2013, annualmente sarà pubblicizzata attraverso albo pretorio on-line l'attribuzione dell'incentivo.

ART. 11 COPERTURA ASSICURATIVA

L'amministrazione sulla base delle disposizioni vigenti in ordine agli obblighi normativi di legge, in materia di assicurazione, stipula una polizza cumulativa o periodica riguardante tutte le attività di RUP, progettista, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo per quei lavori affidati al personale tecnico dell'ufficio.

ART. 12 RINVIO

La disciplina della costituzione e ripartizione del fondo per i contratti di forniture di beni e servizi e le concessioni di servizi, sarà oggetto di un separato atto di regolamentazione.

ART. 13 ENTRATA IN VIGORE

Le norme del presente regolamento entrano in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione della Giunta che lo approva e si applicano ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera d'invito sia stato pubblicato o trasmessa successivamente al 1° gennaio 2018.

COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
Provincia di Forlì-Cesena

**Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del
fondo incentivi per le funzioni tecniche
per contratti pubblici di FORNITURE e SERVIZI
(art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)**

(

Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 comma 3 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (pubblicato in G.U. del 19/04/2016) come modificato con D. Lgs. 19/04/2017, n. 56, di seguito indicato anche come "codice" e si applica, nei limiti sotto indicati, nel caso di appalto di FORNITURE e di SERVIZI.

2. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. tt) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. sono definiti «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione». Sono invece, ai sensi della lettera ss) del medesimo comma, «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll).

Art. 2
(Forniture e servizi per i quali si applica l'incentivo)

1. Il fondo incentivi disciplinato dal presente regolamento è costituito per gli appalti di servizi e forniture che contengano gli elementi di cui all'art. 23, comma 15, del codice ed in particolare: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.
2. Per le gare centralizzate espletate da Consip o da centrali di committenza regionali, il presente regolamento si applica limitatamente alle fasi di competenza dell'Ente, per cui le percentuali liquidate si riferiranno esclusivamente a tali fasi; in tal caso per RUP si intende il RUP aziendale preposto all'esecuzione del contratto, in quanto all'affidamento provvede il RUP della centrale di committenza.

Art. 3
(Costituzione e graduazione del fondo)

1. Il fondo di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 è calcolato in misura non superiore al 1,20 per cento, graduato sulla base di quanto previsto al successivo comma 7, e calcolato sull'importo posto a base di gara comprensivo degli eventuali oneri della sicurezza ed al netto dell'IVA.
2. L'importo posto a base della costituzione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo non è soggetto a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara.
3. L'80% del fondo costituito come sopra è ripartito per ogni fornitura al personale di cui all'art.5 con le modalità di cui al successivo art.4. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal

Responsabile del Settore competente previo accertamento dell'attività svolta dai singoli dipendenti. Gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Amministrazione.

4. La restante parte, pari al 20% delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinata all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

5. Nella determinazione a contrarre di ogni affidamento verranno determinati gli importi da destinare alla costituzione del fondo di cui al presente articolo.

6. Le somme occorrenti per la costituzione ed accantonamento del fondo per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna fornitura.

7. La percentuale effettiva del fondo, di cui al precedente comma 3 è graduata come segue:

- fino ad € 70.000,00, non è riconosciuto alcun incentivo;
- oltre ad € 70.000,00, il Fondo è costituito in ragione del 1,20% sul solo importo posto a base di gara che eccede i 70.000,00 euro;

Art. 4 (Ripartizione del fondo)

1. Il fondo incentivi di cui al precedente articolo 3 è ripartito secondo le seguenti percentuali:

Attività Generale	Attività specifica	Percentuale della quota attribuita (2)
Attività di Pianificazione	Analisi fabbisogni con predisposizione dei relativi atti e redazione del programma biennale dei servizi e forniture	5%
Fase di gara	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria o attività di acquisto mepa o equivalenti	30%
Fase esecutiva	Direzione Esecuzione del contratto	30%
	Verifica di conformità	10%
Responsabile Unico di procedimento	Rup e collaboratori tecnici ed amministrativi	25%
Totale		100

Per quanto riguarda l'eventuale riconoscimento di quote dell'incentivo a favore della centrale di committenza, ai sensi del comma 5, dell'art. 113 del codice, sarà riconosciuta una quota parte sino ad un massimo del 10%.

Art. 5 (Soggetti beneficiari del fondo per le funzioni tecniche)

1. In sede di predisposizione del Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi di cui all'art.21 del D. Lgs. 50/2016 i Responsabili di Settore, per quanto di rispettiva competenza, individuano il personale al quale formalmente affidare l'attività di responsabile unico di

procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del codice, nonché i suoi collaboratori.

2. Per ogni fornitura e Servizio, al momento dell'adozione della determina a contrarre da parte dell'Amministrazione, il Responsabile di Settore preposto alla struttura competente, sulla base dei criteri indicati nei precedenti articoli, propone sentito il RUP:

a) il personale al quale formalmente affidare l'attività di direzione dell'esecuzione contrattuale, nonché i collaboratori;

b) il personale al quale formalmente affidare l'attività di verifica di conformità ove necessaria, ai sensi dell'articolo 102 del codice nonché i collaboratori.

3. I collaboratori tecnici o amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola funzione specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti, ecc...), svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

4. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati competenti nello svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri di rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

5. Il direttore dell'esecuzione è di norma, il responsabile unico del procedimento, salvo che questi individui per iscritto uno o più direttori operativi all'interno della stessa amministrazione comunale.

Art. 6

(Termini per le prestazioni)

1. Nella determina di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, il progetto di riferimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, i nomi dei partecipanti e le relative percentuali di riferimento per singolo incaricato. I termini per l'esecuzione della prestazione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione della prestazione; i termini per la verifica di conformità coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice degli appalti e dalle relative norme regolamentari.

2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 7

(Limitazioni ed esclusioni)

1. Il singolo dipendente del Comune, beneficiario della quota del Fondo per le Funzioni Tecniche ai sensi del predetto articolo 5, non potrà percepire, nel corso dell'anno, incentivi per le funzioni tecniche svolte, anche a favore di altre amministrazioni, in misura complessivamente superiore all'importo del 50 % del trattamento economico complessivo annuo lordo dallo stesso maturato.

2. E', in ogni caso, escluso dalla ripartizione del Fondo per le Funzioni Tecniche il dipendente per il quale il Responsabile di Settore, in sede di liquidazione dell'incentivo, abbia accertato il mancato svolgimento delle prestazioni allo stesso precedentemente assegnate con riferimento allo specifico contratto, ivi compresa l'ipotesi in cui tali prestazioni siano state assegnate a personale esterno al Comune. In tal caso, la quota parte dell'incentivo spettante a tale dipendente che non può tuttavia essergli corrisposta, andrà ad incrementare la quota del Fondo di cui all'art.3 comma 4 del presente Regolamento e ove tale attività sia stata svolta all'interno del gruppo di lavoro potrà maggiorare gli incentivi già previsti a favore degli altri dipendenti per quel determinato contratto.

Art. 8
(Suddivisione del fondo per le funzioni tecniche)

1. Il Fondo per le Funzioni Tecniche viene ripartito fra i dipendenti del Comune ed i dipendenti della Centrale Unica di Committenza con le modalità indicate al precedente articolo 4.
2. All'interno della suddivisione del fondo per le funzioni tecniche di cui al comma 1, la percentuale di spettanza di ciascuno dei collaboratori coinvolti sarà valutata di volta in volta a seconda del tipo di intervento, dal numero delle persone coinvolte e del grado di coinvolgimento, così come stabilito dal RUP in accordo con il Dirigente.
3. Spetta al Responsabile di ogni Settore coinvolto individuare, con proprio atto, i dipendenti del suo Settore a cui affidare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4 del presente Regolamento nonché i collaboratori, indicando specificamente anche la relativa tempistica. Il provvedimento di nomina dei beneficiari del Fondo per le Funzioni Tecniche dovrà essere adottato prima e/o contestualmente all'adozione della determinazione a contrarre. Con il medesimo atto, il Responsabile del Settore dovrà, altresì, indicare se, per quello specifico contratto, si avvarrà del supporto della Centrale Unica di Committenza per le attività inerenti la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione del contratto.
4. Qualora alcune funzioni o parti di esse vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo sarà ridotto della percentuale corrispondente all'intera funzione affidata all'esterno.

Art. 9
(Liquidazione del fondo per le funzioni tecniche – riduzioni, penalità ed esclusioni)

1. Gli incentivi per le Funzioni Tecniche sono liquidati ai dipendenti interessati dal Responsabile di Settore, previo accertamento delle specifiche attività da loro svolte e precedentemente assegnate loro dallo stesso Responsabile, nella percentuale indicata di volta in volta nell'atto di nomina.
2. La liquidazione dell'incentivo è disposta dal Responsabile di Settore previo accertamento, del rispetto della tempistica prevista negli atti di programmazione adottati dal Comune, nonché dei costi preventivati per l'esecuzione del contratto.
3. Qualora durante le procedure per l'affidamento delle forniture di beni e servizi si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 107, comma 1, del DLgs. 50/2016, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Responsabile del Settore competente che va dal 5% al 100% da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l'Amministrazione.
Qualora in fase di esecuzione del contratto non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti approvate (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore dell'esecuzione e suoi collaboratori e al collaudatore), al responsabile del procedimento, all'ufficio di direzione dell'esecuzione e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato proporzionalmente rispetto all'incremento del costo.
4. La liquidazione dell'incentivo è disposta dal Responsabile di Settore, entro i 15 giorni successivi all'emissione del certificato di Regolare Esecuzione e/o di verifica di conformità, e corrisposta all'interessato nella prima busta paga utile del mese successivo alla data di esecutività della determina.

Art. 10
(Relazione periodica)

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, ciascun Responsabile di Settore redige ed invia alla Giunta comunale una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:

- l'indicazione degli affidamenti attuati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
- l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
- eventuali vizi riscontrati nei contratti, contestazioni o altre controversie sorte o concluse nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.

2. Nel rispetto programma per la trasparenza e integrità dell'ente, in applicazione al D.lgs. 33/2013, annualmente sarà pubblicizzato attraverso l'albo pretorio on-line.

Art. 11 **(Copertura assicurativa)**

L'amministrazione in attuazione delle disposizioni vigenti in ordine agli obblighi normativi in materia di coperture assicurative, stipula una polizza cumulativa o periodica riguardante tutte le attività di RUP, direzione dell'esecuzione e collaudo per le procedure disciplinate dal presente regolamento svolte da personale interno.

Art. 12 **(Entrata in vigore)**

Le norme del presente regolamento entrano in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione della Giunta che lo approva e si applicano ai servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera d'invito sia stato pubblicato o trasmessa successivamente al 1° gennaio 2018.